

N. 00591/2010 REG.SEN.  
N. 00079/2008 REG.RIC.  
N. 00016/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 79 del 2008, proposto da:  
Associazione Valdisieve, in persona del Presidente *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Ceruti, Andrea Del Re e  
Luca Manetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in  
Firenze, lungarno Archibusieri 8;

***contro***

Provincia di Firenze, in persona del Presidente *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis  
ed Elena Possenti, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale  
provinciale in Firenze, via de' Ginori 10;

Ambiente Energia Risorse – A.E.R. S.p.a., in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano  
Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze,

viale G. Mazzini 60;

Consorzio Comunita' di Ambito – A.T.O. “Toscana Centro”, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Felli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via delle Mantellate 8;

Enel Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Giuliani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, lungarno Colombo 54;

Autorita' di Bacino del Fiume Arno, A.N.A.S. - Ente Nazionale per le Strade, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

Comune di Rufina, Comune di Pontassieve, Comune di Pelago, Regione Toscana, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza Beni Arch. Paesag. Patrimonio demaniale dello Stato di Firenze, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio, Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana, A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana, A.R.P.A.T. Direzione Sub. Prov. Firenze Sud-Est, Azienda Sanitaria 10 - Firenze, Asl N. 10 Firenze - Gruppo Int. Suap Sona Sud-Est, Comunita' Montana della Montagna Fiorentina, Toscana Energia S.p.a., A.N.A.S. Compartimento Viabilita' della Toscana, Ente Distribuzione S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti, Soc.

Publiacqua S.p.a., Direz. Gen. Sviluppo e Territorio Provincia di Firenze, Ufficio Viabilita' Provincia di Firenze, Direzione Difesa del Suolo Provincia di Firenze, Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti Provincia di Firenze, Dirigente Resp. Programma Agricoltura Caccia Pesca della Provincia di Firenze, Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti - P.O. Energia;

Sul ricorso numero di registro generale 16 del 2009, proposto da:  
Associazione Valdisieve, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Ceruti, Andrea Del Re, Luca Manetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, lungarno Archibusieri 8;

***contro***

Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis ed Elena Possenti, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale provinciale in Firenze, via de' Ginori 10;

***nei confronti di***

Ambiente Energia Risorse – A.E.R. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, viale G. Mazzini 60;

Consorzio Comunita' di Ambito – A.T.O. “Toscana Centro”, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Felli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Firenze, via delle Mantellate 8;

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, in persona del Soprintendente pro tempore, Autorità di Bacino del Fiume Arno, in persona del Presidente pro tempore, Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

Comune di Rufina, Comune di Pontassieve, Comune di Pelago, Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio della Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana Dip. Sub. Prov. Firenze Sud-Est, Asl 10 - Firenze Direttore Generale, Asl 10 - Firenze Gruppo Int. Suap Zona Sud-Est, Anas Spa Compartimento della Viabilità per la Toscana, Publiacque S.p.a., Provincia di Firenze Dir. Gen. Sviluppo e Territorio, Dir. Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Provincia di Firenze Direzione Viabilità, Provincia di Firenze Dir. Gen. Sviluppo e Territorio, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Provincia

di Firenze – Dir. Gen. Sviluppo e Territorio, Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti, Provincia di Firenze – Dir. Gen. Sviluppo e Territorio, Direzione Agricoltura Caccia Pesca e Risorse Naturali, Provincia di Firenze Dir. Gen. Sviluppo e Territorio, Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti, Provincia di Arezzo Presidente;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso n. 79 del 2008:

dell'atto dirigenziale prot. n. 3550 in data 24.10.2007 con il quale il Dirigente titolare P.O. VIA, AIA, ARIA della Provincia di Firenze Ing. Alessio Nenti ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R.T. 79/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo intitolato "Ampliamento dell'impianto di incenerimento I Cipressi" - Comune di Rufina (FI) proposto dalla Società AER S.p.a. subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 dalla lettera a) alla lettera n) e dal punto 2) al punto 8) del verbale della Conferenza dei Servizi in data 25.09.2007 allegato all'atto dirigenziale quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

di tutti gli altri atti presupposti (tra cui il Piano regionale di gestione dei rifiuti - approvato con delibera C.R. n. 14 del 7.04.1998 - il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'ATO n. 6 - approvato con delibera C.P. n. 22 dell'11.02.2002 - il Piano territoriale di coordinamento provinciale - approvato con delibera C.P. n. 94 del 15.06.1998 - tutti *in parte qua*), inerenti, correlati, collegati e derivanti

anche se non nominati tra cui la determinazione concordata in data 25.09.2007 della Conferenza di servizi e relativo verbale, i pareri delle pubbliche amministrazioni e delle società private concessionarie della gestione di pubblici servizi (Anas S.p.A. e Publiacqua S.p.a.).

Quanto al ricorso n. 16 del 2009, previa sospensione dell'efficacia:

dell'atto dirigenziale n. 3685 del 2 ottobre 2008, con ogni suo allegato, a firma dell'Ing. Alessio Nenti della Provincia di Firenze, comunicato all'odierno ricorrente a mezzo posta ordinaria il 4 novembre 2008, con il quale è stata emessa ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. per la realizzazione del nuovo inceneritore in località Selvapiana, Rufina (FI) - impropriamente denominato nell'atto "ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione I Cipressi", contenente fra l'altro "variante allo strumento urbanistico del Comune di Rufina, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ...";

di ogni altro atto presupposto, sia del procedimento VIA che del procedimento AIA, tra cui - tutti in parte qua - il Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio regionale toscano n. 14 del 07.04.1998 e successive modifiche ed integrazioni), il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'ATO n. 6 (approvato con deliberazione Consiglio provinciale di Firenze n. 22 del 11.02.2002 e successive modifiche ed integrazioni), il Piano territoriale di coordinamento provinciale (approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze n. 94 del 15.06.1998 e successive modifiche ed integrazioni), il Piano

Industriale dell'ATO 6 approvato nell'ultima versione con deliberazione A. Consortile ATO n. 4 del 18 luglio 2007 – deliberazione G.P. 28 luglio 2007, n. 254;

di tutti i verbali della Conferenza dei Servizi del procedimento di AIA e di ogni altro atto correlato, derivato, nominato e non nominato, compresi i pareri delle pubbliche amministrazioni e delle società concessionarie della gestione di pubblici servizi indicate nell'intestazione del presente ricorso, pareri che, specificamente censurati nel corpo del presente ricorso, hanno contribuito sia alla determinazione positiva di compatibilità ambientale della Conferenza dei Servizi nella seduta del 25 settembre 2007, sia al giudizio favorevole del successivo atto dirigenziale n. 3550 del 24 ottobre 2007, sia alle determinazioni della Conferenza di servizi del 30 settembre 2008 ed all'atto dirigenziale n. 3685 in data 2 ottobre 2008 di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a firma dell'ing. Alessio Nenti della Provincia di Firenze;

dell'atto dirigenziale prot. n. 3550 in data 24 ottobre 2007, unitamente ad ogni suo allegato, con il quale il Dirigente titolare P.O. VIA, AIA, ARIA della Provincia di Firenze ing. Alessio Nenti ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della l.r. Toscana 79/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo intitolato "Ampliamento dell'impianto di incenerimento I Cipressi" - Comune di Rufina (FI) proposto dalla società AER S.p.a. subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 dalla lettera a) alla lettera n) e dal punto 2) al punto 8) del verbale della Conferenza dei Servizi in

data 25 settembre 2007, allegato all'atto dirigenziale quale parte integrante e sostanziale dello stesso, provvedimenti ed atti questi tutti già ritualmente impugnati davanti al T.A.R. Toscana con il ricorso iscritto al n. R.G. 79/2008.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze, della Ambiente Energia Risorse – A.E.R., dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, del Consorzio Comunita' di Ambito – A.T.O. “Toscana Centro”, dell'A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade, dell'Enel Distribuzione S.p.a., della Regione Toscana, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Firenze, Pistoia e Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso notificato il 27 dicembre 2007 e depositato il 12 gennaio 2008, iscritto al n. 79/08 R.G., l'Associazione Valdisieve – operante nell'omonima area territoriale e avente finalità statutarie di tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute, dei beni culturali, dell'assetto urbanistico, della qualità della vita, nonché di preservazione di quei

territori da ogni forma di inquinamento – proponeva impugnazione avverso l'atto del 24 ottobre 2007, n. 3550, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Provincia di Firenze sul progetto definitivo di ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione denominato "I Cipressi", sito nella località Selvapiana del Comune di Rufina, e ne chiedeva l'annullamento in una con gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, ivi compresi quelli regionali e provinciali di pianificazione della gestione dei rifiuti. Costituitisi in giudizio, per resistere al gravame, la Provincia di Firenze, la Ambiente Energia Risorse – A.E.R. S.p.a. (gestore dell'impianto in questione e proponente il progetto di ampliamento), il Consorzio Comunità di Ambito – A.T.O. "Toscana Centro", l'A.N.A.S. e l'Autorità di Bacino del Fiume Arno, con successivo ricorso, depositato il 7 gennaio 2009 ed iscritto al n. 16/09 R.G., la medesima associazione impugnava, chiedendone in via cautelare la sospensione degli effetti, il sopravvenuto atto dirigenziale n. 3685 del 2 ottobre 2008, contenente l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Firenze per l'ampliamento dell'inceneritore di Selvapiana, con contestuale variante allo strumento urbanistico comunale di Rufina e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Al nuovo ricorso resistevano la Provincia di Firenze, la A.E.R. S.p.a., l'A.T.O. "Toscana Centro", la Regione Toscana e le amministrazioni dello Stato intimato; nella camera di consiglio del 22 gennaio 2009, la ricorrente dichiarava peraltro di rinunciare alla domanda di

sospensiva. La causa veniva quindi discussa nel merito, unitamente all'originario ricorso n. 78/08 R.G., nella pubblica udienza del 3 dicembre 2009, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.

## DIRITTO

Come riferito in narrativa, il ricorso iscritto al n. 79 R.G. 2008 è stato proposto dall'Associazione Valdisieve nei confronti dell'atto dirigenziale n. 3550 del 24 ottobre 2007, mediante il quale la Provincia di Firenze ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto definitivo di ampliamento dell'impianto di incenerimento/termovalorizzazione denominato "I Cipressi", situato nel territorio del Comune di Rufina (località Selvapiana), a sua volta ricadente all'interno dell'A.T.O. "Toscana Centro", e gestito dalla controinteressata A.E.R. S.p.a., autrice del progetto. Il gravame è esteso dalla ricorrente agli atti presupposti alla pronuncia di VIA, e, segnatamente, al Piano regionale di gestione dei rifiuti, al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'A.T.O. n. 6 (ora confluito nell'A.T.O. "Toscana Centro"), al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi nell'ambito del procedimento per la VIA il 25 settembre 2007, ed a tutti i pareri che abbiano contribuito al giudizio favorevole circa la compatibilità ambientale dell'intervento in questione.

Il successivo ricorso n. 16 R.G. 2009 ha, invece, quale oggetto principale l'atto dirigenziale n. 3685 del 2 ottobre 2008, con cui la

Provincia di Firenze ha rilasciato alla predetta A.E.R. S.p.a. l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del progettato ampliamento dell'impianto "I Cipressi" e per l'esercizio dell'attività di incenerimento dei rifiuti urbani, di cui all'Allegato I, punto 5.2, del D.Lgs. n. 59/05, con contestuale variazione dello strumento urbanistico del Comune di Rufina e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Unitamente all'AIA, con i ricorsi del 2009 sono stati altresì impugnati i medesimi atti e provvedimenti già materia del ricorso più risalente, con l'aggiunta del Piano industriale dell'A.T.O. n. 6, nonché tutti gli atti adottati in sede di conferenza di servizi nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Evidenti ragioni di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva, rendono opportuna la trattazione congiunta delle due cause, che vanno pertanto riunite.

Preliminarmente, va peraltro esaminata l'eccezione volta a far valere il difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente, la quale sarebbe stata costituita in esatta coincidenza con l'avvio del procedimento di autorizzazione all'ampliamento dell'inceneritore di Selvapiana, senza l'adozione di formalità idonee ad assicurarne il carattere non strumentale o meramente occasionale, e per uno scopo che di fatto si esaurirebbe nel fare opposizione a quella richiesta di ampliamento.

L'eccezione è fondata.

È noto che il riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad

impugnare atti amministrativi, a tutela dell'interesse diffuso alla conservazione dell'ambiente, può avvenire caso per caso anche in favore di enti associativi o comitati non rientranti fra quelli individuati dal Ministero dell'ambiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 349/86, purché detti enti non soltanto abbiano fra i propri scopi statutari la tutela ambientale ed operino nell'area geografica sulla quale il provvedimento contestato incide, ma possano vantare in concreto una posizione differenziata in virtù di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile nel tempo con il territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3234; id., sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830). Il possesso di tali requisiti non può considerarsi utilmente attestato dalla ricorrente Associazione Valdisieve, la quale è stata costituita il 4 maggio 2006, vale a dire in coincidenza con la fase iniziale del procedimento per la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento presentato da A.E.R. S.p.a., e – al di là dell'intervento in quel procedimento, e nel successivo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa al medesimo progetto – non risulta aver svolto alcuna attività di valorizzazione e promozione dei beni ambientali della Valdisieve, nelle variegate modalità previste dall'art. 2 del suo statuto. Quanto al grado di rappresentatività, non si conosce il numero attuale degli associati, al di là dei cinquantadue membri fondatori, per lo più residenti nei Comuni di Rufina e Pontassieve,

quelli, cioè, il cui territorio è direttamente interessato dalla presenza/vicinanza dell'impianto. Si aggiunga, infine, che anche la forma prescelta per la costituzione (scrittura privata), preclusiva del riconoscimento dell'associazione, depone nel senso della strumentalità dell'ente allo specifico obiettivo di contrastare l'approvazione del progetto A.E.R., piuttosto che della sua stabilità, mentre nessun valore riveste l'iscrizione nell'albo delle associazioni di volontariato del Comune di Pontassieve, trattandosi di atto il cui unico presupposto è la verifica meramente formale degli scopi istituzionali risultanti dallo statuto.

Sulla scorta degli elementi disponibili, non può dunque sostenersi che l'Associazione Valdisieve, attraverso la propria azione di tutela ambientale, abbia raggiunto con il territorio di riferimento e con la popolazione locale un rapporto significativo, al punto da conferirle il grado di stabilità e rappresentatività occorrenti per farsi portatrice in giudizio di un interesse – quello alla tutela dell'ambiente – per definizione adespota. Né, evidentemente, la legittimazione processuale della ricorrente può farsi scaturire dalla pregressa partecipazione alla fase procedimentale di approvazione del progetto di ampliamento dell'inceneritore, non essendo il giudice vincolato dalla valutazione operata in quella sede dall'amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato n. 3234/08, cit.).

L'accertato difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo all'Associazione Valdisieve determina l'inammissibilità delle domande dalla stessa proposte con i due ricorsi riuniti. Le spese di lite seguono

la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo in favore delle controparti resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili i ricorsi riuniti, e condanna l'associazione ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 ciascuno, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A., in favore della Provincia di Firenze, della Regione Toscana, dell'A.T.O. "Toscana Centro", di A.E.R. S.p.a. e, cumulativamente, degli enti statali costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO